LCA

·ALERT·

9 GENNAIO 2020

Entra in vigore la riforma della prescrizione

Con l'inizio del nuovo anno è ufficialmente entrata in vigore la riforma della prescrizione penale: l'estinzione del reato per decorso del tempo viene dunque assoggettata ad un nuovo – e per certi versi epocale – cambio di disciplina, superando anche le recentissime innovazioni già apportate nel 2017 dalla "*riforma Orlando*".

Si tratta di una riforma che incide nettamente sull'operatività dell'istituto, ma che non può definirsi a tutti gli effetti una novità, dato che la stessa è stata "annunciata" già lo scorso anno con la previsione nel testo della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge "spazza-corrotti").

L'estrema rilevanza che la prescrizione ricopre nel nostro sistema ha tuttavia esposto la nuova disciplina a più di una critica, tanto che su di essa è già intervenuta una proposta di modifica.

Vista però l'assenza di progetti legislativi di prossima approvazione, è opportuno ripercorrere i punti fondamentali di quella che, a far data dallo scorso primo gennaio, è divenuta a tutti gli effetti la nuova legge vigente in materia.

LE MODIFICHE ALL'ART. 158 C.P.: UNA "NUOVA" DECORRENZA PER IL REATO CONTINUATO

La prima, rilevante novità portata dalla riforma segna in realtà un significativo ritorno al passato: con le modifiche apportate all'art. 158 c.p., infatti, cambia nuovamente il regime della prescrizione per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, che inizia a decorrere dal momento in cui quest'ultima viene a cessare.

Rispolverando dunque la disciplina previgente all'intervento della legge *ex Cirielli* del 2005, in caso di più illeciti commessi in esecuzione di un programma unitario questi dovranno essere considerati, al fine di stabilire il momento in cui inizia a decorrere il tempo necessario a prescrivere, come un unico reato.

Di conseguenza, la prescrizione non inizierà più a decorrere in modo frazionato per ogni singola condotta, bensì dall'unico momento in cui viene commesso l'ultimo dei reati ricompresi nel programma.

La reviviscenza di questa disciplina influisce in via diretta sui tempi processuali che, in ragione dello spostamento in avanti del momento in cui inizia la maturazione del termine prescrizionale, risulteranno ulteriormente dilatati in tutti i casi in cui l'autorità giudiziaria dovesse ravvisare la sussistenza del vincolo della continuazione.

LE MODIFICHE ALL'ART. 159 C.P.: LA SOSPENSIONE "PERPETUA" DOPO IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Ma la più importante – nonché più discussa – innovazione che la riforma ha prodotto riguarda, al contrario, il *dies ad quem* del decorso del termine di prescrizione.

Si tratta, a ben vedere, di un cambiamento che incide su un aspetto che anche le leggi precedentemente in vigore erano andate a toccare: già la *"riforma Orlando"*, infatti, aveva stabilito che il termine di prescrizione venisse sospeso per un periodo non superiore ad un anno e sei mesi:

- dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna di primo grado (anche se emessa in sede di rinvio) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio;
- dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna di secondo grado (anche se emessa in sede di rinvio) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

Ebbene, cancellando in maniera integrale la disciplina appena richiamata, la nuova riforma interviene sul secondo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede ora che la sospensione della prescrizione decorra dalla data di emissione della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna sino alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio o il decreto penale stesso.

È dunque evidente la portata più incisiva di questo nuovo intervento legislativo, che di fatto trasforma la sospensione del corso della prescrizione in un vero e proprio blocco al termine del primo grado di giudizio ed a prescindere dal fatto che quello conclusivo sia un provvedimento di condanna ovvero di assoluzione.

IL REGIME INTERTEMPORALE

Il tema non è di scarso interesse se si considera che, rispetto alla disciplina previgente, quella introdotta con la "spazza -corrotti" prevede per l'imputato nel procedimento penale un trattamento certamente più sfavorevole.

In assenza di un'espressa disciplina transitoria, la questione può trovare adeguata soluzione nell'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale (cui ha dato avvio la notissima ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017, emessa dalla Corte Costituzionale nel processo "Taricco") secondo cui la prescrizione è un istituto che nel diritto penale ha natura sostanziale, con ciò essendo soggetta alla disciplina in materia di successione di leggi penali nel tempo.

Di conseguenza, la nuova prescrizione sarà vincolata al principio di irretroattività previsto dall'art. 2 c.p. per le leggi penali più sfavorevoli a quelle previgenti e potrà trovare applicazione soltanto per i reati commessi dopo l'1 gennaio 2020, mentre per i processi in corso ma riguardanti reati commessi prima di tale data resterà in vigore il vecchio regime normativo.

LE CRITICITÀ DELLA RIFORMA E LE PROPOSTE DI MODIFICA

L'intervento operato sulla prescrizione è l'ultima delle tappe che hanno segnato il percorso verso la più volte annunciata riforma della giustizia penale.

Ma se da un lato la nuova prescrizione rappresenta una svolta mai vista nella prassi giudiziaria, dall'altro la stessa non ha convinto pienamente né la politica, né gli addetti ai lavori: in effetti una restrizione così netta della finestra temporale in cui il reato può prescriversi (e dunque estinguersi) determina una prosecuzione potenzialmente perpetua del procedimento penale dopo il primo grado, realizzando una situazione in molti casi inconciliabile con il diritto alla ragionevole durata del processo.

Proprio per questo motivo la sopravvivenza della riforma in commento è stata messa in discussione ancor prima che la

stessa potesse prendere posto nel nostro ordinamento: negli ultimi giorni dello scorso dicembre è stata infatti presentata alla Camera e al Senato una proposta di legge recante "*modifiche al codice penale e in materia di prescrizione del reato e di ragionevole durata del processo*", finalizzata ad ottenere un nuovo cambio di fronte sulla materia.

Sotto un primo aspetto, la proposta da ultimo richiamata non va a modificare quanto ora previsto sulla prescrizione del reato continuato, che continuerebbe a decorrere dalla data in cui cessa il disegno criminoso.

Ciò che la proposta mira ad elidere è, invece, il blocco conseguente al giudizio di primo grado attualmente previsto dall'art. 159 c.p., che verrebbe riformato in termini più elastici, secondo il seguente schema:

- il corso della prescrizione rimarrebbe comunque sospeso, dalla data di emissione della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna, per un periodo di due anni quando è proposto appello o è presentata opposizione, cui dovrebbero aggiungersi ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello viene richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ovvero se in quello successivo all'opposizione si verifica un ulteriore causa di sospensione;
- altrettanto, il corso della prescrizione resterebbe sospeso per il periodo di un anno dalla data di emissione della sentenza contro cui si propone ricorso per cassazione;
- decorsi i rispettivi termini di sospensione, dunque, la prescrizione riprenderebbe a decorrere se nel frattempo non è intervenuta la sentenza conclusiva del grado.

Attualmente, però, la proposta si trova nelle primissime fasi dell'*iter* legislativo, e tutto ciò che si è potuto registrare sul punto è una volontà delle forze politiche di procedere ad un confronto per raggiungere una soluzione condivisa.

La sorte dei processi instaurati dopo l'inizio del nuovo anno resta quindi quella di essere soggetta alla disciplina della prescrizione così come descritta dalla L. n. 3/2019: quel che resta da capire è se questa innovazione sia destinata a durare nel tempo o se, invece, il nostro ordinamento dovrà apprestarsi in tempi brevi ad un nuovo scenario.

CONTATTI

Lorenzo Bertoni
lorenzo.bertoni@lcalex.it